



Osservazioni alla proposta recante “*Disposizioni regolamentari e di pianificazione in materia di esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni*”, n. RC/22511/2025, prot. n. QH/2025/005608, del 30/07/2025

(Collegato al Consiglio del Municipio XV di Roma Capitale, convocato in presenza per il giorno martedì 16 settembre 2025, alle ore 10:00, in presenza, presso la nota sede in Roma, via Flaminia n. 872)

Premesso che

- la Giunta Capitolina, con decisione n. RC/22511/2025, prot. QH/2025/0056088, del 30/07/2025, ha approvato una proposta di Regolamento in materia di pubblicità e affissioni da sottoporre all’Assemblea Capitolina;
- la regolamentazione della cartellonistica pubblicitaria costituisce da anni un tema strategico per la città di Roma, poiché incide sul decoro urbano, sulla sicurezza stradale e sulla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- tale materia è stata già oggetto di un lungo percorso di riorganizzazione avviato oltre un decennio fa con il Piano Regolatore degli impianti pubblicitari (PRIP) e con i Piani di Localizzazione (PiaLMIP), che hanno rappresentato tappe fondamentali per l’ordinato assetto della pubblicità esterna;

tenuto conto che



- è interesse di Roma Capitale proseguire in questo solco, consolidando e aggiornando gli strumenti già adottati, al fine di garantire stabilità e coerenza normativa;
- il decentramento amministrativo rappresenta un principio fondamentale da salvaguardare, coinvolgendo i Municipi nella pianificazione, nel controllo e nella gestione degli impianti pubblicitari;
- la disciplina della pubblicità esterna deve contemperare le esigenze economiche del settore con la tutela dell'interesse pubblico, anche attraverso il sostegno a progetti sociali finanziati mediante gli introiti della cartellonistica;

considerare che

- il principio dell'affollamento, già previsto nei precedenti strumenti urbanistici, deve essere confermato e rafforzato, al fine di evitare concentrazioni disordinate di impianti e garantire una distribuzione equilibrata sul territorio;
- l'assenza di criteri chiari e vincolanti rischierebbe di vanificare gli sforzi compiuti in questi anni e di riprodurre situazioni di degrado urbano e conflitto sociale;

rilevato che

- la proposta di Giunta, pur rappresentando un passo avanti, non assicura pienamente il consolidamento del percorso intrapreso



con il Piano Regolatore e gli Impianti Pubblicitari e i Piani di Localizzazione;

- non è esplicitamente garantito il principio del decentramento, né adeguatamente valorizzato il ruolo dei Municipi;
- manca una chiara previsione di continuità rispetto ai progetti sociali sostenuti con le risorse derivanti dal settore;

Tutto ciò premesso e considerato, si sottopongono per l'approvazione dell'Assemblea del Municipio XV di Roma Capitale, le seguenti osservazioni:

1) – Premessa

Motivazione: in premessa occorre sancire la piena vigenza del PRIP (A.C. n. 49/2014) e dei Piani di Localizzazione (G.C. n. 243/2017), validati dalle Soprintendenze, ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs. 42/2004. Occorre, altresì, ribadire che la pianificazione è competenza esclusiva di Roma Capitale (art. 42 D.Lgs. 267/2000; art. 97 Cost.), evitando qualsiasi coinvolgimento privato in tale funzione. Il partenariato pubblico-privato può essere attivato soltanto nella gestione di servizi di interesse generale (*bike sharing*, arredo urbano, servizi igienici, manutenzione), da finanziare mediante l'assegnazione di superficie pubblicitaria nei lotti individuati con gara pubblica per il rilascio delle autorizzazioni.



Proposta emendativa: nella Premessa, al paragrafo che inizia con *«all'interno del presente percorso di revisione normativa...»*, sopprimere le parole: *«preveda un possibile coinvolgimento diretto dei privati nel presentare all'Amministrazione proposte di pianificazione attraverso le quali, con il diretto coinvolgimento della prossimità municipale, si possa beneficiare delle risorse private, anche in tema di professionalità progettuale non sempre immediatamente disponibile come risorsa interna all'Amministrazione, per migliorare aree di territorio nel tema, sentito anche dai comitati cittadini esponenziali, dell'impatto della cartellonistica pubblicitaria sull'ambiente circostante»* e sostituirle con: *«caratterizzato dalla vigenza del PRIP (A.C. n. 49/2014) e dei Piani di Localizzazione (G.C. n. 243/2017), superando la frammentarietà delle norme transitorie e assicurando che la pianificazione rimanga competenza esclusiva di Roma Capitale, con possibilità di ricorrere al partenariato pubblico-privato esclusivamente per la gestione di servizi di interesse generale (quali bike sharing, arredo urbano, servizi igienici, manutenzione), da finanziare attraverso l'assegnazione di superfici pubblicitarie nell'ambito dei lotti definiti con gara pubblica e con il coinvolgimento dei Municipi»*.

2) – Art. 4 – Definizioni, comma 5



Motivazione: per rafforzare la tutela di luoghi sensibili, in coerenza con l'art. 9 Cost. e con la finalità del PRIP (A.C. n. 49/2014), occorre estendere i divieti di collocazione.

Proposta emendativa: All'art. 4 – Definizioni, comma 5, dopo le parole «*parchi gioco per bambini*» aggiungere: «*, scuole e luoghi di aggregazione giovanile*».

3) – Art. 8 – Superficie espositiva massima, comma 1

Motivazione: Il comma 1 rinvia all'“Allegato A” per il limite massimo di superficie, disancorando la disciplina dal PRIP.

L'art. 20 della Normativa Tecnica di attuazione del PRIP (A.C. n. 49/2014) stabilisce che la superficie complessiva da destinare agli impianti pubblicitari non può superare 138.000 mq, calcolata tenendo conto dei vincoli di tutela e della distribuzione omogenea sul territorio.

È quindi necessario richiamare espressamente tali parametri.

Proposta emendativa: All'art. 8 – *Superficie espositiva massima, comma 1*, sopprimere le parole: «*entro i limiti massimi di cui all'Allegato A*» e sostituirle con: «*entro i limiti massimi previsti dall'art. 20 del PRIP (A.C. n. 49/2014) e dai Piani di Localizzazione approvati (G.C. n. 243/2017)*».

4) – Art. 8 – Superficie espositiva massima, comma 7



Motivazione: l'art. 6, comma 3, del Regolamento vigente (A.C. n. 141/2020) stabilisce: *«La superficie complessiva destinata all'esposizione pubblicitaria è ripartita come segue: 78% ai soggetti privati (compresa la quota su impianti SPQR), 16% alle pubbliche affissioni, 6% agli impianti di servizio».*

La proposta della Giunta demanda invece all'Allegato A: ciò va corretto.

Proposta emendativa: all'art. 8 – Superficie espositiva massima, sopprimere integralmente il comma 7, che recita: *«La ripartizione della superficie complessiva è determinata nell'Allegato A»* e sostituirlo con il seguente: *«6-bis. La superficie complessiva destinata all'esposizione pubblicitaria è ripartita come segue:*

- a) 78% ai soggetti privati, compresa la quota su impianti SPQR;*
- b) 16% alle pubbliche affissioni;*
- c) 6% agli impianti pubblicitari di servizio».*

5) – Art. 8 – Superficie espositiva massima, nuovo comma 7-bis

Motivazione: per garantire trasparenza e controllo democratico, occorre una relazione annuale (artt. 1 e 5 D.Lgs. 33/2013; artt. 27 e 28 Statuto Roma Capitale).

Proposta emendativa: all'art. 8 – Superficie espositiva massima, dopo il comma 7 aggiungere: *«7-bis. L'Amministrazione Capitolina presenta annualmente all'Assemblea e ai Municipi una relazione sull'impatto della*



superficie pubblicitaria autorizzata, con riferimento al decoro urbano e alla distribuzione territoriale».

6) – Art. 9 – Autorizzazioni

Motivazione: la proposta della Giunta elimina il riferimento ai lotti e alle gare pubbliche.

L'art. 7, commi 1-bis e 2, del Regolamento vigente (A.C. n. 141/2020) stabilisce: *«1-bis. Il territorio capitolino viene suddiviso in massimo dieci lotti che ricomprendono impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i Municipi, a garanzia di omogeneità economica complessiva.*

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, Roma Capitale procede al rilascio della autorizzazioni previa gara pubblica per ognuno dei lotti».

Tale disciplina deve essere reinserita per assicurare concorrenza, trasparenza (art. 97 Cost.) e rispetto dei principi del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Proposta emendativa: all'art. 9 – Autorizzazioni, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi: *«3-bis. Il territorio capitolino viene suddiviso in massimo dieci lotti che ricomprendono impianti ricadenti proporzionalmente in tutti i Municipi, a garanzia di omogeneità economica complessiva.*

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, Roma Capitale procede al rilascio della autorizzazioni previa gara pubblica per ognuno dei lotti».



7) – Art. 11 – Procedimento di autorizzazione, comma 5

Motivazione: il testo vigente della proposta subordina l'autorizzazione alla «coerenza con i limiti quantitativi di cui all'Allegato A».

Ciò contrasta con l'impianto dei Piani di Localizzazione (G.C. n. 243/2017), che individuano le posizioni puntuali sul territorio, e con il PRIP (A.C. n. 49/2014).

Proposta emendativa: all'art. 11 – Procedimento di autorizzazione, comma 5, sopprimere le parole: «ove la richiesta risulti conforme ai limiti quantitativi di cui all'Allegato A» e sostituirle con: «ove la richiesta risulti conforme al Piano di Localizzazione vigente (G.C. n. 243/2017)».

8) – Art. 13 – Gare pubbliche, comma 3

Motivazione: la proposta non definisce un numero massimo di lotti.

Occorre evitare concentrazioni e garantire perequazione economico-territoriale.

Nel rispetto del modello dei circuiti (PRIP e Piani di Localizzazione), è necessario fissare un limite massimo di lotti.

Proposta emendativa: all'art. 13 – Gare pubbliche, sostituire integralmente il comma 3 con il seguente: «3. Le procedure ad evidenza pubblica sono articolate in un massimo di dieci lotti, ciascuno dei quali ricomprende impianti distribuiti proporzionalmente in più Municipi, al fine



di garantire omogeneità territoriale ed equilibrio economico complessivo».

9) – Art. 14 – Durata delle autorizzazioni, commi 2 e 3

Motivazione: il testo della proposta stabilisce: «2. *Gli impianti riconducibili alla procedura di riordino permangono fino al 31.12.2025.*

3. Dal 1.1.2026 decorre un nuovo decennio di validità».

Tale proroga vanifica l'attuazione dei Piani di Localizzazione (G.C. n. 243/2017).

Proposta emendativa: all'art. 14 – Durata delle autorizzazioni, sopprimere i commi 2 e 3, che recitano: «2. *Gli impianti riconducibili alla procedura di riordino permangono fino al 31.12.2025.*

3. Dal 1.1.2026 decorre un nuovo decennio di validità».

Sostituirli con il seguente comma: «2. *Gli impianti riconducibili alla procedura di riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova 9 Banca Dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente atto fino al 31 dicembre 2014, senza possibilità di rinnovo o rilascio di nuove autorizzazioni, e comunque non oltre l'esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione. Non si procede al rilascio dei singoli atti autorizzatori relativamente agli impianti predetti».*

10) – Art. 15 – Trasferibilità delle autorizzazioni, comma 4



Motivazione: la proposta introduce la possibilità che *«è consentito il subentro nella titolarità del singolo impianto entro i limiti della durata del titolo originario»*.

Tale previsione trasforma il titolo in bene commerciabile, in contrasto con la logica dei lotti e con l'interesse pubblico.

Proposta emendativa: all'art. 15 – Trasferibilità delle autorizzazioni, sopprimere integralmente il comma 4, che recita: *«È consentito il subentro nella titolarità del singolo impianto entro i limiti della durata del titolo originario»*.

11) – Art. 18 – Pubbliche affissioni, nuovo comma

Motivazione: la proposta elimina il richiamo ai Piani di Localizzazione.

Proposta emendativa: all'art. 18 – Pubbliche affissioni, dopo il comma 1 aggiungere: *«1-bis. Il circuito delle pubbliche affissioni è sviluppato prioritariamente sulle posizioni individuate dai Piani di Localizzazione vigenti (G.C. n. 243/2017)»*.

12) – Art. 22 – Manifesti consentiti, comma 1

Motivazione: la proposta della Giunta ha eliminato la previsione dell'art. 17, comma 1, lett. f) del Regolamento vigente (A.C. n. 141/2020), che recita: *«ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge e, in tal caso, il richiedente è tenuto ad indicare la disposizione che prevede tale obbligatorietà»*.



Tale norma va ripristinata per evitare vuoti applicativi.

Proposta emendativa: all'art. 22 – Manifesti consentiti, comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: *«h) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge e, in tal caso, il richiedente è tenuto ad indicare la disposizione normativa che prevede tale obbligatorietà».*

13) – Art. 23 – Divieti di collocazione, nuovo comma 1-bis

Motivazione: per rafforzare la tutela di aree particolarmente sensibili, occorre estendere i divieti di collocazione in coerenza con l'art. 9 Cost. e con l'art. 23 Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992).

Proposta emendativa: all'art. 23 – Divieti di collocazione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: *«1-bis. È vietata la collocazione di impianti pubblicitari in un raggio di 200 metri da scuole, ospedali, aree archeologiche e parchi naturali municipali».*

14) – Art. 38 – Indici generali di affollamento, nuovo comma 2-bis

Motivazione: l'attuale formulazione non garantisce la partecipazione municipale. Gli artt. 27 e 28 dello Statuto di Roma Capitale prevedono la competenza dei Municipi nelle materie di impatto territoriale.

Proposta emendativa: all'art. 38 – Piano generale di affollamento, dopo il comma 2 aggiungere: *«2-bis. Nella definizione dei criteri generali degli indici di affollamento è garantito il coinvolgimento dei Municipi e delle comunità locali, anche mediante audizioni pubbliche e consultazioni».*



15) – Art. 38 – Indici generali di affollamento, lettera C

Motivazione: la proposta rinvia all'“Allegato A” per la determinazione delle superfici, eliminando i criteri del PRIP (A.C. n. 49/2014).

L'art. 20 della Norma Tecnica di Attuazione del PRIP stabiliva che la superficie complessiva da destinare agli impianti pubblicitari non può superare 138.000 mq, così suddivisi:

- fino al 50% nelle Zone Omogenee A (Centro Storico) e nei siti tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, fermo restando il rispetto dei vincoli specifici;
- fino al 40% nelle Zone Omogenee B e C, con priorità agli impianti di piccolo formato e di servizio;
- fino al 10% nelle Zone Omogenee D, E, F, con esclusione delle fasce di rispetto stradale, ferroviarie e paesaggistiche.

All'interno di ciascun Municipio, l'indice massimo di affollamento è pari a 3 mq ogni 100 abitanti, calcolato sulla popolazione residente secondo i dati ISTAT più recenti.

Proposta emendativa: all'art. 38 – Piano generale di affollamento, sopprimere la lettera C), che recita: «C) *La superficie complessiva autorizzabile è definita in Allegato A*» e sostituirla con il seguente testo: «C) *La superficie complessiva da destinare agli impianti pubblicitari non può superare 138.000 mq, ripartita secondo i criteri di cui all'art. 20 del PRIP (A.C. n. 49/2014).*»



All'interno di ciascun Municipio, l'indice massimo di affollamento è pari a 3 mq ogni 100 abitanti, calcolato sulla popolazione residente secondo i dati ISTAT più recenti».

16) – Art. 38 – Indici generali di affollamento, comma 13, lett. c

Motivazione: la proposta reintroduce i formati 4×3 e 6×3, anche mediante accorpamento.

Il testo recita: «c) è consentita l'installazione di formati fino a 6×3 metri anche per accorpamento di impianti di formato minore».

Ciò contrasta con quanto previsto con la delibera C.C. n. 175/2002, che vieta tali formati, nonché con l'art. 23 Codice della Strada.

Proposta emendativa: all'art. 38 – Indice generale di affollamento, comma 13, sopprimere la lettera c), che recita: «c) è consentita l'installazione di formati fino a 6×3 metri anche per accorpamento di impianti di formato minore».

17) – Artt. 51 e 52 – Impianti di servizio e di pubblica utilità

Motivazione: gli artt. 51 e 52 rinviano all'“Allegato A” per la determinazione dei quantitativi.

Tale rinvio disancora la disciplina dai Piani di Localizzazione (G.C. n. 243/2017), che già individuano quantitativi e posizioni compatibili con vincoli paesaggistici e urbanistici.



Proposta emendativa: all'art. 51 – Impianti di servizio, sopprimere le parole: «*secondo i quantitativi di cui all'Allegato A*» e sostituirle con: «*in coerenza con i quantitativi e le localizzazioni stabiliti dai Piani di Localizzazione vigenti (G.C. n. 243/2017)*».

All'art. 52 – Impianti di pubblica utilità, sopprimere le parole: «*secondo i quantitativi di cui all'Allegato A*» e sostituirle con: «*in coerenza con i quantitativi e le localizzazioni stabiliti dai Piani di Localizzazione vigenti (G.C. n. 243/2017)*».

18) – Art. 57 – Piani di Localizzazione, comma 3 e nuovo comma 1-bis

Motivazione: il comma 3 della proposta stabilisce: «*I Piani di Localizzazione possono essere redatti anche da soggetti privati, previa approvazione dell'Amministrazione*».

Tale previsione contrasta con l'art. 42 D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che attribuisce all'Assemblea la competenza regolamentare, e con il principio di imparzialità ex art. 97 Cost.

Occorre quindi sopprimere la disposizione e al contempo integrare il testo prevedendo che i PL suddividano il territorio in circuiti, in coerenza con il PRIP (A.C. n. 49/2014), quale base per le gare e il PPP nella gestione di servizi di pubblico interesse.



Proposta emendativa: all'art. 57 – Piani di Localizzazione: – sopprimere integralmente il comma 3, che recita: *«I Piani di Localizzazione possono essere redatti anche da soggetti privati, previa approvazione dell'Amministrazione»*; – dopo il comma 1 aggiungere il seguente: *«1-bis. Il Piano di Localizzazione suddivide il territorio in circuiti equilibrati secondo criteri di perequazione territoriale e omogeneità urbanistica. Le gare pubbliche sono aggiudicate sulla base della qualità dei servizi di pubblico interesse (quali bike sharing, arredo urbano, servizi igienici, manutenzione urbana), da finanziare mediante concessioni pubblicitarie»*.

19) – Art. 59 – Ripartizione della superficie, comma 1

Motivazione: la proposta non reca la ripartizione percentuale delle superfici, demandandola ad allegati.

L'art. 6, comma 3, del Regolamento vigente (A.C. n. 141/2020) stabilisce: *«La superficie complessiva destinata all'esposizione pubblicitaria è ripartita come segue: 78% ai soggetti privati, 16% alle pubbliche affissioni, 6% agli impianti di servizio»*.

Proposta emendativa:

All'art. 59 – Ripartizione della superficie, comma 1, dopo le parole «La superficie complessiva è determinata dal PRIP» aggiungere: *«ed è ripartita come segue: 78% ai soggetti privati (compresa la quota su*



impianti SPQR), 16% alle pubbliche affissioni, 6% agli impianti pubblicitari di servizio».

20) – Art. 59 – Ripartizione della superficie, nuovo comma 2-bis

Motivazione: per rafforzare i controlli e la partecipazione, i Piani di Localizzazione devono essere sottoposti a una valutazione di impatto ambientale semplificata e al parere dei Municipi, in attuazione dell'art. 27 Statuto Roma Capitale.

Proposta emendativa: all'art. 59 – Ripartizione della superficie, dopo il comma 2 aggiungere: *«2-bis. I Piani di Localizzazione sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale semplificata, nonché al parere vincolante del Municipio competente».*

31) – Art. 62 – Disposizioni transitorie, nuovo comma 1-bis

Motivazione: è necessario prevedere un meccanismo di revisione periodica per monitorare gli effetti della disciplina, in coerenza con i principi di trasparenza e buona amministrazione (art. 97 Cost.; D.Lgs. 33/2013).

Proposta emendativa: all'art. 62 – Disposizioni transitorie, dopo il comma 1 aggiungere: *«1-bis. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione trasmette all'Assemblea Capitolina una relazione di valutazione sull'attuazione e sugli impatti delle disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche correttive».*



32) – Art. 62 – Disposizioni transitorie, comma 3

Motivazione: il testo della proposta stabilisce: «3. *Gli impianti riconducibili alla procedura di riordino permangono fino all'esito delle nuove gare, con possibilità di rinnovo nei limiti del presente Regolamento*».

Questa previsione consente una permanenza sine die degli impianti del riordino, in contrasto con la riforma del 2014 (PRIP, A.C. n. 49/2014) e con i Piani di Localizzazione (G.C. n. 243/2017), oltre a vanificare la funzione perequativa dei nuovi lotti.

Proposta emendativa: all'art. 62 – Disposizioni transitorie, sopprimere integralmente il comma 3, che recita: «3. *Gli impianti riconducibili alla procedura di riordino, già riconosciuti come validi nella Nuova Banca Dati, permangono sul territorio, nel rispetto del presente atto fino al 31 dicembre 2014, senza possibilità di rinnovo o rilascio di nuove autorizzazioni, e comunque non oltre l'esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione. Non si procede al rilascio dei singoli atti autorizzatori relativamente agli impianti predetti*».

33) – Art. 63 – Disposizioni ulteriori

Motivazione: l'art. 63 della proposta riproduce prescrizioni già contenute in altri articoli senza introdurre criteri aggiuntivi, con rischio di ridondanza normativa e incertezza interpretativa.

ROMA



Proposta emendativa: Sopprimere integralmente l'art. 63.

34) – Art. 64 – Abrogazioni

Motivazione: l'art. 64 della proposta elenca tra le abrogazioni: «–
deliberazione A.C. n. 49/2014 (PRIP);

– *deliberazione C.C. n. 175/2002 (divieto formati 6×3)».*

L'abrogazione del PRIP (A.C. n. 49/2014) cancellerebbe la pianificazione validata dalle Soprintendenze, mentre l'abrogazione della C.C. n. 175/2002 consentirebbe la reintroduzione dei formati 6×3, vietati per ragioni di decoro e sicurezza (art. 23 Codice della Strada) e conseguentemente anche gli impianti di formato 4 x 3.

Entrambe vanno quindi soppresse dall'elenco.

Proposta emendativa: all'art. 64 – Abrogazioni, sopprimere le seguenti

voci: «– *deliberazione A.C. n. 49/2014 (PRIP);*

– *deliberazione C.C. n. 175/2002 (divieto formati 6×3)».*

Roma, 08 settembre 2025

Capogruppo M5s del XV Municipio di Roma Capitale

Avv. Irene Badaracco

(f.to digitalmente)